



AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

Delitti contro l'onore a Roma. Alcune riflessioni sul convicium facere

This is the author's manuscript
Original Citation:
Availability:
This version is available http://hdl.handle.net/2318/126366 since
Publisher:
Edizioni Scientifiche Italiane
Terms of use:
Open Access
Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law.

(Article begins on next page)

Università di Torino Fagolià di Giurisprudenza

SCRITTI IN MEMORIA DI GIULIANO MARINI

a cura di

Sergio Vinciguerra e Francesco Dassano



Il volume è stato stampato con il contributo della Facoltà di Giurisprudenza e del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Tormo.

Visiciotulide, augue e Ansaro, s'amero e en en en est Seciti in memoria di Giuliano Marini Napoli: Edizioni Seientifiche Italiane, 2010 pp. IV+1100; 24 cm ISBN 978-88-495-2028-6

00185 Roma, via dei Taurini 27 Interret: www.edizioniesi.it E-maili info@edizioniesi.it

© 2010 by Edizioni Scientifiche Italiane s.p.a. 80121 Napoli, via Chiasamone 7

I diritti di traduzione, riproduzione e adattumento, totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm: e le copie fotosmatche) sono riservati per tutti i Paesi.

Potocopie per uso personale del leitore possono essere effectuere nei limiti del 15% di cissenn volume/fiscinoio di periodico diferto pagamento alla staza del compenso previsto dall'art. 68; comma 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633 ovvero dall'accordo súpulato tra stara, atta, sus e crua, contratantito, custa, citant, contromatikato, contributantito, custa, citant, contributantito, contr

Associazione Italiana per i Diritti di Riproduzione delle Opere dell'ingegno (AIDRO) Via delle Erbe, 2 - 20121 Milano - tel. o fax 02-809506; e-milli adtro@iolit

Andrea Trisciuoglio

Associato di diritto romano nell'Università di Torino

DELITTI CONTRO L'ONORE A ROMA. ALCUNE RIFLESSIONI SUL CONVICIUM FACERE

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Diffamazione nelle XII Tavole? – 3. Convicium facerre e iniuria atrox. – 4. Recuperatores o iudev unus?

Premessa

L'edictum de convicio (Lenel, EP³, tit. XXXV, § 191, 400: «Qui adversus bonos mores convicium cui fecisse cuiusve opera factum esse dicetur, quo adversus bonos mores convicium fieret: in eum indicium dabo» [D.47.10.15.2]), forse incluso nell'editto pretorio già nella seconda metà del II secolo a.C., individua con precisione una fattispecie delittuosa (in senso tecnico-giuridico romano) inquadrata nella più ampia figura della iniuria¹: si tratta del convicium facere, che consiste, secondo le ricostruzioni più convincenti proposte in letteratura, negli insulti disonorevoli proferiti con grida contro una determinata persona (anche non presente) e provenienti da un gruppo di persone², in un luogo frequentato dal pubblico³, adversus bonos mores. Tale fattispecie, che ci riporta alle origini dei nostri reati di ingiuria (art. 594 c.p.) e di diffamazione (art. 595 c.p.)¹, è stata indagata funditus in una recente e pregevole opera monografica di Maria José Bravo Bosch dell'Università di Vigo, opera anticipata e seguita da altri lavori mi-

¹ Siamo dunque nel campo del cosiddetto "diritto penale privato", nozione che rinvia alla distinzione tipicamente romana tra delictum e crimen: cfr. al riguardo, tra gli altri, Mancuso, Profilo pubblicitico del diritto romano, I, Catania, 2002, 161 s.

² Stando a D.47.10.15.12, l'autore della vociferatio può anche essere un solo soggetto, sempre che si trovi in coetu.

Gfr. anche infra, § 3.

⁴ E fors'anche alle origini dell'illecito, ora depenalizzato, di grida e manifestazioni sediziose (art. 654 c.p.); questo, se si accetta la tesi di Manfreddini, La diffamazione verbale nel diritto romano I. Età repubblicana, Milano, 1979, in part. 67 s., per il quale la più risalente nozione tenuta presente dal pretore di convicium adversus bonos mores si riferirebbe a quelle chassose proteste a carattere sedizioso che venivano indirizzate contro i magistrati nelle contiones.

di problemi, fecondi spunti di riflessione⁸. poiché esse possono offrire veramente, nella percezione di una continuità tenga conto, come avveniva un tempo, di simili indagini romanistiche? la dottrina penalistica europea più attenta alle radici storiche degli istituti nori sempre dedicati al citato editto⁵, ed è auspicabile che quanto meno

e, sul versante processuale, al tipo di organo competente ad emanare la ticolare alla sua possibile comprensione nella categoria della iniuria atrox, fiche ulteriori) su aspetti cruciali del convicium facere; mi riferisco in parmesso di fondare alcune congetture (le quali richiederebbero invero verigenerale tema della repressione della diffamazione a Roma) mi ha pertosto trascurate, malgrado la loro - credo - indubbia rilevanza per il più contempo, la considerazione di talune fonti letterarie (invero finora piutsollecitato ad approfondire questioni dibattute da tempo in dottrina; nel Ora, alcune opinioni espresse nella monografia richiamata mi hamo

stante v'era, credo, l'adesione ad un modello di giurista senza ulteriori spe-Presento qui queste mie brevi riflessioni che sono dedicate con profonda commozione al Professor Giuliano Marini. È ancora vivo in me il ricordo cificazioni, cioè non particolarmente condizionato da convenzionali, e missioni di laurea, tra una discussione di un candidato e un'altra. Retrodi cultura giuridica che Egli soleva impartire, da Presidente delle Comdi quando, giovane ricercatore, assistevo alle sue rapide e brillanti lezioni

zione di tale modello, che condivido senza riserve, Gli sono sinceramente spesso troppo angusti, confini disciplinari. Per la sua convinta proposi-

2. Diffamazione nelle XII Tavoles

alibi 'qui malum carmen incantassit'?»), dal quale, viceversa, l'accostamento un carattere magico anche alla prima delle fattispecie richiamate¹¹. legum ipsarum in duodecim tabulis verba sunt: 'qui fruges excantassit' et considerazione - difficile dire come originariamente espressa - dell'intento del malum carmen incantare al fruges excantare consentirebbe di attribuire Naturalis Historia di Plinio il Vecchio (N.H. 28.4.17-18: «Quid? Non est diffamatorio in tab. 8.1; d'altro lato, sulla valorizzazione di un brano della decim tabulae cum perpaucas res capite sanxissent, in his hanc quoque sanrep. 4.10.12, apud S. Ag., De civ. Dei 2.9: «Nostrae, inquit, contra duocun illecito di diffamazione, ma solamente un illecito di carattere magico vicco avesse un antecedente nella legislazione decemvirale, rinene di seguire famiam faceret flagitiumve alteri»)10, dal quale è possibile desumere una ciendam putaverunt, si quis occentavisset sive carmen condidisset, quod inprodutuvo di lesioni fisiche? Sotto il profilo esegetico, tale tesi si regge in quella parte della dottrina (ora prevalente) che in tab. 8.1 non ravvisa albuona parte, da un lato, sulla svalutazione di un passo di Cicerone (De La Bravo Bosch, dunque, interrogandosi se la clausola edittale de con-

plessa, che impegna da tempo romanisti e filologi. Credo tuttavia, dopo una sommaria lettura dei più recenti scritti che si sono occupati di tab Non pretendo certo qui di risolvere una questione veramente com-

s., e di Barcia Lago, sempre in Rev. gen. der. rom. Iustel, 2008, 1-4. progressivo suo svilupparsi; v. in particolare quelle di AGUDO RUIZ, in Rev. gen. der. rom. Iustel, 2008, 1-10, e di Metro, in Iura, 2006-2007 [ma 2008], 298 ss.; più brevi quelle di López Pereiras, in Revista de Filología Clasica. Facultad de Letras de Lisboa, 2008, 431 che hanno adeguatamente e dettagliatamente ripercorso il pensiero della Bravo Bosch nel mente: Consideraciones sobre el primero de los edictos especiales de minris, in St. doc. bist 2006, 109 ss.; l'Autrice è poi ritornata sull'argomento in due articoli pubblicati posteriorerano già stati parzialmente diffusi presso la comunità scientifica in EAD., Sobre el origen 2000-2001[ma 2009], 465 ss. Il lavoro monografico è già stato oggetto di alcune recension iur, 2008, 345 ss.; El elemento subjetivo en el 'edictum de convicto', in Bull. Ist. dir. rom., histórico de la cláusola edictal qui adversus bonos mores convicium, in Rev. intern. dr. ant., 5 Cfr. Bravo Bosch, La injuria verbal colectiva, Madrid, 2007; i risultati ivi contenuti

⁶ Cfr., per esempio, a proposito della diffamazione, Frortan, La teoria psicologica della

diffamazione. Studio sociologico-giuridico², Torino, 1927, 3, 25.

⁷ Sempre in tema di diffamazione, tra i contributi più recenti della romanistica spagnola, è da segnalare anche Fernández Prieto, La difamación en el Derecho Romano, Valencia, 2002

⁸ Cfr. a tal riguardo GAROBALO, Concetti e vitalità del diritto penale romano, in ^TIn-ris vincula'. Studi in onore di M. Talamanca, IV, Napoli, 2002, 73 ss. [ora in Piccoli scritti di diritto penale romano, Padova, 2008, 95 ss.].

Cfi. La injuria verbal colectiva, cit. (da ora in poi, op. cit.), 44.
 Secondo Albanese, Note sulle XII Tavole: I. Nuncupata pecunia. II. Carmina conviviali e incantare, excantare, occentare, in Min. Epigr. et Papyr., 2004-2005, 9-10, 134, vole: l'occentare e il carmen condere (solo quest'ultimo, credo, diffamatorio). Sull'evoluzione del significato di flagitium cfr. Cantarella, I supplizi capitali in Grecia e a Roma, men condidisset») sembrano però deporre per due distinte fattispecie previste nelle XII Tarale «in bis» (che potrebbe essere poi esplicitato nella frase: «si quis occentavisset sive carcentare, anziché una citazione della norma decemvirale, il disgiuntivo «sive» e forse il plu-«swe cannen condidisses» potrebbe essere spiegazione ciceroniana del desueto termine 'oc-

Milano, 1991, 218.

11 V. al riguardo specialmente Biscorri, «Malum carmen incantare» e «occentare» nelle ridiche rilevanti per la questione si possono leggere ora in Crawford (ed.), *Roman Šta-tutes* II, London, 1996, 677 s. XII Tavole, in Testimonium amicitiae, Milano, 1992, 23 ss. Le altre fonti letterarie e giu-

altro, mi pare strettamente pertinente (per una pluralità di aspetti, come vedremo) all'argomento affrontato dall'A. Si tratta di Arnob., Adv. nat. 4.34 (ed. Reifferscheid, CSEL, 169): 8.1, che non sia stato dato il giusto peso ad una fonte letteraria, che, per

viralibus scitis evadere noluistis inpune, ac ne vestras aures convicto aliquis petulantiore pulsaret, de atrocibus formulas constituistis iniuriis». «Carmen malum conscribere, quo fama alterius coinquinetur et vita, decem-

zione poetica nei confronti degli dei, ma la stessa viene punita gravemente se è indirizzata nei confronti degli uomini. È possibile dunque che S. Agoun importante chiarimento, ancora più significativo se teniamo presente che il retore africano, a giudizio del Ferrini¹⁵, dimostra nella sua opera una stino si ispirasse ad Arnobio, ma è anche possibile che, nel richiamo alle autori vogliono infatti sottolineare e vituperare la contraddizione insita non all'*occentare*, che sì svolgeva in forma orale¹⁷. Le Dodici Tavole, cioè previsione duodecimtabulare, era sotteso al *carmen condere-conscribere l*e notevole conoscenza del diritto: il fatto che l'intento diffamatorio, nella il De republica di Cicerone¹⁴. La frase «Carmen malum-inpune» offre, poi XII Tavole, Arnobio si basasse sulla fonte dichiarata da S. Agostino, cioè nella mentalità pagana, per la quale è accettata di buon grado la diffama contesto, evidenzia un intendimento comune a S. Agostino: entrambi gli Dei, sopra riportato, dove cita Cicerone¹³. Il passo di Arnobio, letto nel più di un secolo prima che S. Agostino scrivesse il brano del De civitate Arnobio scrive l'Adversus nationes in epoca dioclezianea12, quindi poco

dovevano colpire, oltre agli 'in-cantamenti' magici produttivi di lesioni corporali (l'occentare di Cic., De rep. 4.10.12 identificabile, a mio giudizio, con il malum carmen incantare di Pl., N.H. 28.4.17-18), la composizione scritta di carmi diffamanti¹⁸.

probabilità il più generico edictum ne quid infamandi causa fiat. Rivalutato così, anche alla luce della testimonianza arnobiana, Cic., De vicio, diretto a punire le ipotesi di vociferatio infamante, e poi con ogni coprivano le ingiurie verbali: in primo luogo, certamente l'edictum de conditto del pretore; nel quale, stando al passo, sarebbero state inserite apposite formule («de atrocibus iniuriis»), utili a perseguire maldicenze eccessivamente (per i modi impiegati) insolenti¹⁹ e riconosciute "gravi" (atroces). Mi pare chiara qui l'allusione a quegli editti speciali de muriis che uomini (in questo più protetti rispetto agli dei), tra le XII Tavole e l'econtinuità, sub specie della repressione di atti di diffamazione rivolti agli Quel che è certo, in ogni caso, è che Arnobio evidenzia una linea di

esalti le XII Tavole, attribuendo ad esse, nell'ambito dello studio delle ori-gini e dei principi fondamentali del diritto, maggiore autorevolezza e utinei suoi tempi oramai caduti in desuetudine. espressi, da parte dell'Arpinate, non pregiudicata dall'uso di termini latini ad una buona conoscenza sostanziale del testo, e dei valori arcaici ivi come in un altro luogo (De orat. 1.44.195) Cicerone, nei panni di Crasso, rep. 4.10.12, resta da chiedersi se Cicerone sia una fonte attendibile per la ricostruzione dei contenuti delle norme decemvirali, e se per caso non li lità rispetto alle opere dei filosofi²⁰. Ricordi e giudizi simili fanno pensare da fanciulli, «ut carmen necessarium» (De leg. 2.23.59); è ben noto poi ci riferisce che, ai suoi tempi, si apprendeva l'antico testo normativo, fin è sempre opportuno ricordare che lo stesso oratore, laudator temporis acti, travisasse, come uomo del suo tempo, in De rep. 4.10.12. A tal riguardo,

¹² Probabilmente tra il 302 e il 305 d.C.: cfr. Bland Simmons, Arnobius of Sicca. Religious Conflict and Competition in the Age of Diocletian, Oxford, 1995, 93.
¹³ La stesura del libro II del De civitate Dei risale al 412-413 d.C. (cfr. Aurelio Ago-

stino. La città di Dio, a cura di Arxer, Milano, 1984, 19).

H Sulla conoscenza da parte di Arnobio delle opere ciceroniane non si può certamente

dubitare: cfr. sul punto Gabarrou, Amobe. Son oenere, Paris, 1921, 17.

15 Cfr. Ferrani, Le cognizioni giuridiche di Lattanzio, Amobio e Minucio Felice, in Opere, II, Milano, 1929, 474 ss.

¹⁶ Sul significato delle espressioni che legano 'carmen' a 'condere', o a 'conscribere' v., cla ultima, Escutta Romero, Consideraciones en torno a la difamación escrita en derecho romano, in Revista de Derecho UNED, 2009, 192, nota 49.

17 V. anche Cic., Tusc. disp. 4.4: «quamquam id quidem etiam XII tabulae declarant condi iam tum solitum esse carmen, quod ne liceret fieri ad alterius iniuriam lege sanxe-

il significato della frase (parimenti, a mio giudizio, relativa): «quod infamiam faceret fla gitiumve alteri», di Cic., De rep. 4.10.12. vita», consenta di superare i dubbi espressi dalla dottrina (v. Biscotti, op. cit., 35 ss.) circa nunt». Ritengo che la subordinata relativa arnobiana: «quo fuma alterius comquinettir el

¹⁸ Cfr. da ultimo, in proposito, Venturini, Sanzione di crimini e principio di colpevo-lezza nell'assetto decemvirale: alcuni rilievi, in Forme di responsabilità in età decemvirale, a cura di Capogrossi Colognesi e Cursi, Napoli, 2008, 126.

vicio», presente nella frase finale negativa: «ac ne vestras aures convicio aliquis petulantiore pulsaret». A proposito del legame tra 'convicium' e l'aggettivo 'petulans', v. anche Vell. Pat. cut., 64. 2.28.3: «...petulantis convicii iudicium histrioni ex albo redditur»; inoltre, Manfredini, op 19 Cfr. il comparativo assoluto, con valore intensivo, «petulantiore», coordinato a «con-

cemviri agli Umanisti, Pavia, 2005, 455 ss.; Dilibertio, «Lex de magistratibus». Cicerone, il diritto immaginato e il diritto reale nella tradizione palingenetica delle XII Tavole, in ria della persistenza delle Dodici Tavole nella cultura romana, in Le Dodici Tavole. Dai Dedizione romanistica e Costituzione, II, a cura di BACCARI e CASCIONE, Napoli, 2006, 1471. ²⁰ Sui citati passi ciceroniani v., recentemente, Romano, Effigies antiquitatis. Per una sto-

Delitti contro l'onore a Roma

Preciso allora la mia opinione circa la posizione maggioritaria seguita dall'A.: se mi pare corretto affermare una carenza di continuità tra le XII Tavole e l'editto di pretore per quanto riguarda la punibilità della diffamazione di tipo verbale, non si può dire lo stesso, per quanto riguarda la diffamazione tout court, posto che, a mio modo di vedere, è possibile ritenere che nel testo duodecimtabulare la diffamazione mediante lo scritto (composto verosimilmente per la divulgazione scenica) venisse gravemente sanzionata con la pena di morte. Credo che l'attendibilità della testimonianza ciceroniana si imponga su valutazioni di carattere generale sullo sviluppo del pensiero giuridico²¹, che forse non tengono conto dell'adeguatezza di una grave pena (qual è la poena capitis) per quelle aggressioni alla reputazione altrui, dotate per giunta di una certa stabilità in forza dell'uso della scrittura, che sono in grado di causare in ogni tempo, a maggior ragione in una comunità ancora poco numerosa, la morte civile di un cittadino.

Mentre mi pare indubbio – e qui concordo con l'A.²² – che, malgrado la tarda testimonianza di P.S. 5.4.6, le lesioni di natura morale (quali potevano essere procurate, a mio giudizio, dal *carmen condere*) non avessero nulla a che vedere con il concetto di *iniuria*, che include solamente le lievi lesioni fisiche, conosciuto in età decemvirale (tab. 8.4).

3. Convicium facere e iniuria atrox

Il brano di Arnobio sopra ricordato mi pare particolarmente interessante poiché, oltre a tracciare una certa linea di continuità tra le XII Tavole e l'editto del pretore, è in grado di dimostrare, come si è accennato, che il facere convicium potesse attuare una iniuria qualificabile come atrox con importani conseguenze di carattere processuale. Già era acquisito, d'altra parte, all'epoca del retore africano l'esito di un dibattito giurisprudenziale occorso in età classica, di cui si ha traccia ancora nel Digesto di Giustiniano:

D.47.10.9.px. (Ulp. 57 ad ed.): «Sed est quaestionis, quod dicinus re iniuriam atrocem fieri, utrum, si corpori inferatur, atrox sit, an et si non corpori, ut puta vestimentis scissis, comite abducto vel convicio dicto. et ait Pomponius etiam sine pulsatione posse dici atrocem iniuriam, persona atroctiatem faciente»²³.

Nei commentarii ad edictum si poneva quindi la questione se anche le ipotesi di iniuria immateriale potessero essere qualificate 'atroci'; Pomponio (seguito da Ulpiano) esprimeva parere positivo, rilevando come sia configurabile una gravità per il tipo di persona coinvolta nell'offesa (atrocitas ex persona)²⁴, a fianco della normale (e presumibilmente originaria) 'atrocità' evincibile dagli effetti sul corpo di una offesa materiale (atrocitas ex re)²⁵. Ma – quel che qui più interessa – tra gli esempi di iniuria atrox sine pulsione i giuristi richiamavano il convicium dicere, cioè una condotta compresa negli editti speciali de convicio²⁶ e ne quid infamandi causa fiat. In considerazione dunque del soggetto leso (si pensi, per esempio, alla diffamazione verbale collettiva rivolta ad un magistrato)²⁷, il convicium facere ben poteva essere considerato, in iure, come una iniuria atrox. E il processo in tal caso avrebbe seguito regole differenti rispetto al procedimento ordinario de iniuriis, come ci riferisce Gaio; al pretore in particolare sarebbero stati riconosciuti maggiori poteri nella fase del processo da lui diretta²⁸.

A mio giudizio, tuttavia, si potrebbe fare un passo ulteriore e avanzare con qualche fondamento una più ardita congettura. Può darsi anche che, sotto il profilo dell'atrocitas ex loco²⁹, il convicium facere fosse ritenuto dai giuristi un caso di *iniuria atrox* sempre, o quanto meno nella maggioranza

nianischen Kodifikation, Köln-Weimar-Wien, 1998, 97 s., e Stolet, Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio. II. Contesti e pensiero, Milano, 2001, 253.

Cfr. anche Gai. 3.225; D.47.10.7.8.

丘 D.47,10.7 8.

²⁶ Ricordo che l'azione ivi contemplata era ii *'convicium facere*', che non deve ritenersi coincidente col *'convicium dicere*'; per integrare la prima fattispecie, infatti, era necessario che l'insulto diffamante fosse emesso in presenza di quelle particolari circostanze a cui si è sopra (cfr. § 1) accennato.

²⁷ Cfr. ancora Gai. 3.225.

²⁸ Cft. Gai. 3.224: «Permittitur enim nobis a praetore ipsis iniuriam aestimare, et iudex vel tanti condemnat quanti nos aestimaverinus, vel minoris, prout ei visum fuerit. Sed cum atrocem iniuriam praetor aestimare soleat, si simul constituerit quantae pecuniae eo nomine fieri debeat vadimonium, hac ipsa quantitate taxamus formulam, et iudex quantvis possii vel minoris damnare, plerumque tamen propter ipsius praetoris auctoritatem non audet minure condemnationem»; sul passo, e su talune riflessioni dottrinarie ad esso increnti, si sofferma anche l'A., op. cit., 219 ss.; v. altresì Coll. 2.2.1 (Ulp., l. s. regularum sub tit. de iniuriis).

²⁹ Cft. Gai.3.225: «Atrox autem ininia aestimatur...vel ex loco, veluti si cui in theatro aut in foro iniuria facta est»; non vedo differenze sostanziali tra l'atrocitas ex loco gaiana e l'atrocitas ex tempore labeoniana di D.47.10.7.8 («Atrocem autem iniuriam aut persona aut tempore aut re ipsa fieri Labeo ait...tempore, si ludis et in conspectu: nam praetoris «Mo. populi Romani» in cospectu an in solitudine iniuria facta sit, multum interesse ait, quia atrocior est, quae in cospectu flat»).

²¹ Cfr. dell'A., op. cit., 44,

²² Ор. а́т., 58.

²¹ Sul passo cfr. quanto meno Hagemann, Iniuria. Von den XII-Tafehr bis zur Justi-

Delitti contro l'onore a Roma

nanzi alla porta dell'oltraggiato, una taberna, una statio31. esemplificazione gaiana di iniuriae atroces ex loco30, può essere la via inrisulta localizzato in uno spazio normalmente frequentato da una pluradei casi. Il delitto in questione, in effetti, nella riflessione giurisprudenziale lità di persone (distinte dai compartecipi nel delitto), proprio come nella

condizionato l'individuazione dell'organo giudicante che doveva interve-E allora, ponendosi in questo ordine di idee, ci si potrebbe ancora domandare se la giurisprudenza, col ricondurre in linea di massima il conmente su questo punto. nire una volta esaurita la fase *in iure*. Vorrei ancora soffermarmi brevevicium facere sotto la categoria della miuna atrox, abbia per caso anche

4. Recuperatores o index unus?

cupato delle offese di carattere morale, ivi incluse quelle determinate dal trebbero essere distribuite diversamente. del convicium facere alla categoria della iniuria atrox, le competenze poconduzione (che ho sopra prospettato sulla base di Arn., Adv. nat. 4.34) convicium facere. Penso che, se fosse fondata la più o meno costante ricause relative a lesioni di tipo fisico, mentre il index unus si sarebbe ocunus nell'actio iniuriarum³³, ai recuperatores sarebbero state devolute le merito alla questione del riparto di competenze tra recuperatores e iudex L'A3 ritene di aderire alla tesi (Pugliese, Schmidlin), per la quale, in

Da Gaio³⁴ sappiamo che il pretore, dopo avere sentito l'attore (che era tenuto a descrivere esattamente le modalità con cui l'offensore aveva commesso il delitto³⁵), era solito rubricare l'*iniuria* come lieve o grave (atrox)³⁶,

mam vadimonii condemnetur»³⁶; in tal caso il collegio dei recuperatores sarebbe intervenuto, come un organo giudiziale (e forse esecutivo³⁹), a fapretore stesso, in caso di rinvio³⁷. Ora, è assai probabile che quel distinto processo vadimoniale, che si apriva se il reus non si fosse presentato alla seconda udienza, rientrasse tra quelle cause in cui si aveva la suppositio resuppositis, id est ut qui non steterit, is protinus a recuperatoribus in sumsi limitava nella sentenza a recepire quel valore che veniva indicato dal sostanza l'ammontare della pena dovuta dall'offensore, posto che il iudex in questo secondo caso, era lo stesso magistrato che determinava in buona sivamente innanzi al index unus). prio favore (per esempio, per quanto riguarda il convicium facere, il fatto che la vociferatio fosse stata conforme ai boni mores), che avrebbe invece avrebbe più potuto apud recuperatores far valere quelle circostanze a prosumma vadimonii stabilita dall'autorità del pretore; mentre l'offensore non vore della sola parte offesa, che avrebbe potuto ottenere rapidamente la nii stabilita per la eventuale mancata comparizione dell'offensore presso il praetor per la taxatio e che corrispondeva, per altro, alla summa vadimopotuto addurre, ricomparendo regolarmente davanti al pretore (e succes-

unus, come avevo potuto riscontrare in un mio precedente lavoro, dove tato il tema della ripartizione delle competenze tra recuperatores e index patibile con una fonte solitamente trascurata da coloro che hanno affron-Una simile ipotesi ricostruttiva, per altro, sarebbe perfettamente com-

Arcaria, Oratio Marci. Giurisdizione e processo nella normazione di Marco Aurelio, rino, 2003, 160 ss. 헏

viene in considerazione il «sog. Vertagungs- oder genchtliche vadimonium». Études dédiées à H. Ankum, II, Amsterdam, 1995, 392, dove osserva che, in Gai. 3.224, 37 In tal senso v. NÖRR, Zur taxatio bei der actio iniuriarum, in Collatio iuris romani.

aestimandis iniuriis, in Illecito e pena privata in età repubblicana, Atti Copanello 1990, a cura di Milazzo, Napoli, 1992, 88 ss.; v. anche Mantovani, Le formule del processo privato romano. Per la didattica delle Istituzioni di diritto romano, Padova, 1999, 74, cesso de minris (atrocibus): BONGERI, Recherches sur les Récupératores (Varia. Études de droit romain), Paris, 1952, 176 ss.; MANEREDINI, Quod edictum autem praetorum de 38 Prospettano parimenti l'impiego del vadimonium recuperatoribus suppositis nel pro-

primo principato, in I rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione nell'esperienza storico-giuridica, Napoli, 1997, 225, nota 76. sanzioni per l'inadempimento dell'appaltatore di ultrotributa nella tarda repubblica e nel I, Paris, 1845, 182) non però pacificamente accolta: cfr. al riguardo Triscivoctito, Sulle position historique de l'organisation judiciaire et de la procédure civile chez les Romains, 39 Se si accetta la tesi del Kelly (ma v., già prima, Bonjian, Traité des actions on ex-

Cfr. Gai.3.225 (v. nota 29).

l'A. (v. op. cit., 83, 153). 31 Cfr. D.47.10.15.7. La presenza del pubblico è elemento di fattispecie anche secondo

Op. cit., 226.

²³ Per una recente, dettagliata rassegna della diverse opinioni espresse dalla dottrina su tale questione v. Grzimer, *Studien zur taxatio*, München, 2001, 107 ss.; si veda anche Broggini, *Iudex arbiterve*, Köln, 1957, 52 nota 74.

l'obbligo di «designare et certum specialiter dicere» gravante sull'offeso v. Miglieria, Ela-borazione di Ulpiano e di Paolo intorno al «certum dicere» nell'eedictum 'generale' de iniu-H Cfr. Gai 3.224 (supra, nota 28),

B Rileva ai nostri fini Coll. 2.6.5 (Paul, L s. sub tit. quemadmodum iniuniarum agatur): «Item si dicat infamatum se esse, debet adicere, quemadmodum infamatus sit». Sulturi «Item si dicat infamatum se esse, debet adicere, quemadmodum infamatus sit». Sulturi «Item si dicat infamatum se esse, debet adicere, quemadmodum infamatus sit». Sulturi «Item si dicat infamatum se esse, debet adicere, quemadmodum infamatus sit».

nis», Lecce, 2002, 9 ss., praecipue (per quanto qui interessa) 21.

³⁶ A seguito di una oratio Marci in senatu recitata, il pretore era chiamato a valutare l'atrocità o meno dell'*minia* (ma solamente quella física) anche nei giorni festivi: v. D.2.12.2:

incidentalmente avevo ripercorso i tratti comuni dei diversi iudicia recuperatoria⁴⁰. Si tratta di:

Schol. gronov., in Cic., Div. in Q. Caec. 17.56 (Stangl, 327): «Recuperatores dicuntur iudices qui ad unam causam dantur, iudices qui ad iudicium utriusque causae».

Lo scolio invero difficilmente databile⁴¹ mi pare molto chiaro nel riferire che, in linea generale⁴², i recuperatores dovevano considerare la posizione processuale di una sola parte, a differenza dei *indices* che operavano nell'interesse di entrambe le parti⁴³.

Alla luce di quanto si è detto, allora, il criterio del riparto delle funzioni giudiziali nell'actio iniuriarum potrebbe essere più complicato, perché segnato non solo dal tipo di iniuria, a seconda che essa fosse fisica o morale, come ritiene l'A.", ma anche dal contegno processuale tenuto dal

6 Cfr. Triscivogilio, op. cit, 224 s.

"In ogni caso dovrebbe essere compreso tra il II e il VI secolo d.C. Sullo scoliaste gronoviano cfr. Schanz e Hosius, Geschichte der römischen Literatur bis zum Gesetzgebingswerk des Kaiser Justinian, I, München, 1959 (rist. ed. 1927), 450 s.

"I Non emerce inferi ad exact land 1977), 450 s.

⁴² Non emerge infatti nel testo alcuna limitazione al particolare indicium per reciperatores, ricordato nel brano ciceroniano della Divinatio in Q. Caecilium (17.56) che viene commentato dallo scoliaste. Si trattava, a quanto sembra, principalmente di un processo di libertà celebratosi su impulso di Cecilio (l'ex-questore di Verre nella provincia siciliana che contendeva a Cicerone la titolarità dell'accusa contro il suo ex-governatore) per conto, penserei, della dea Venere Ericina. Nel caso di specie, sulla base di una formula processuale che viene richiamata da Cicerone testualmente («Si paret eam se et sua Veneris esse divisse»), una liberta, di nome Agonide, un tempo appartenente a Venere Ericina, fu aggiudicata in servitutem a quest'ultina. Osservo brevennente che il brano in questione potrebbe mettere in discussione la tesi recentemente avanzata da Gaciliardi, per cui, prima delle leges Iuliae e nel campo delle cause di libertà, ai recuperatores sarebbero state devolute in via esclusiva solamente le adsertiones ex servitute in libertatem (e non quelle ex libertate in servitutem): cfr., dell'Autore, Decemoiri e centumpiri. Origini e competenze, Milano, 2002, in particolare 78 e 196; inoltre la recensione a tale opera di Santise, Quei misteriosi decemoiri e centumpiri, in Labeo, 2003, 349. Su Cic., Div. in Q. Caec. 17.56, si veda anche Behrands, Die romische Geschworenerverfassung, Göttingen, 1970, 94; Kellx, Studies in the Civil Judicature of the Roman Republic, Oxford, 1976, 57 s.

⁴³ Mi limito solamente qui ad accennare che lo scolio riportato potrebbe supportare invero l'opinione – cfr., per il processo vadimoniale, Lemosse, Vadimonium recuperatoribus suppositis, in Rev. hist. dr. fr. étr., 1993, 42 s.; inoltre, più in generale, lett. citata in Pugliese, voce 'Recuperatores', in NnDl. XIV, 1967, 1080, nota 3 — secondo la quale i recuperatores (dati «ad unam causan», come si legge nel testo) si distinguerebbero dal index del processo formulare, poiché il loro giudizio non si baserebbe necessariamente sulla litis contestatio.

"La sola fonte invocabile per ricondurre il convicium nel novero delle cause affidate

reus (preteso autore del convicium), il quale, ripresentandosi in iure, si sarebbe in effetti sottoposto al giudizio di un iudex unus, viceversa, non comparendo alla seconda udienza in iure, si sarebbe esposto ad un giudizio apud recuperatores.

Le supposizioni qui espresse (che si reggono per lo più su fonti letterarie – Atnob., Adv. nat. 4.34; Schol. gronov., in Cic., Din in Q. Caec. 17.56 – piuttosto eloquenti a mio giudizio, benché, come detto, poco considerate in dottrina) richiederebbero ulteriori accertamenti; ma esse sono la più chiara dimostrazione di come una lettura attenta del lavoro della Bravo Bosch possa offrire parecchi spunti di riflessione per chi voglia rivisitare i non pochi problemi sostanziali e processuali che pone il delitto di inimia dall'età arcaica all'epoca classica, problemi che al momento, malgrado la scoperta di nuovi documenti⁴⁵, mi paiono ancora distanti da soluzioni definitive.

al iudex unus (anziché ai recuperatores) è ancora una fonte letteraria: Rhet. ad Herenn. 2.13.19; su di essa cfr., ultimamente, Scorr, Omnes unius aestimemus assis: A Note on Liability for Defamation in Catullus V, in Roman Legal Tradition, 2006, 104 s.

⁴⁵ Alludo, per quanto riguarda l'identificazione dell'organo giudicante, al cap. 89 della Tabula Irnitana, il quale, pur introdotto da una rubrica promettente («De quibus rebus singuli iudices arbitrive et de quibus reciperatores dentur, et quod dentur»), non consente di confinare la sfera di competenza dei recuperatores rispetto a quella del iudex unus: sul punto cfr. Roders, The lex Irnitana and procedure in the civil courts, in J. rom. stud., 1991, 87; Lambert, «Tabulae Irnitanae», Municipalità e «ius Romanorum», Napoli, 1993, 144, 179; adde Venturini, ...eorum iodicatio litique aestimatio...Osservazioni sin collegi giudicanti nelle leggi epigrafiche iberiche, in Min. Epigr. et Papyn., 1999, 2, 236, nota 1.